



## **Decreto n° 034 / Pres.**

**Trieste, 18 febbraio 2016**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 30/87. D.LGS. 152/2006. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/02/2016

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 17/02/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 17/02/2016

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare:

- l'articolo 179 che, nella definizione della gerarchia della gestione dei rifiuti, pone l'attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti come elemento prioritario rispetto alle attività di riutilizzo, recupero e smaltimento;

- l'articolo 180, comma 1-bis che prevede che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adotti un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

- l'articolo 199, comma 3, lettera r) il quale stabilisce che le Regioni elaborano un Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti che, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, descriva le misure di prevenzione esistenti, fissi ulteriori obiettivi di prevenzione e definisca specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;

**Visto** il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2013 con il quale è stato adottato e approvato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

**Visto** il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con proprio decreto 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres.;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 40 di data 15 gennaio 2016 con la quale è stata definita, in base ai contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, la struttura del Piano regionale di gestione dei rifiuti e sono state individuate le priorità di predisposizione dei documenti costituenti il Piano stesso, anche in funzione della procedura d'infrazione in corso;

**Considerato** che il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) che definisce le competenze in merito alla predisposizione e all'approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti;

**Visto** in particolare l'articolo 8 della citata legge regionale 30/1987 che definisce le procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

**Visto** l'articolo 53, punto 1, lettera a), dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

**Considerato** che, al fine di adempiere all'obbligo imposto dal decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 ed a quanto previsto dalle norme statali e regionali, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia ha predisposto il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui al documento tecnico allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che l'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 152/2006 dispone che la valutazione ambientale strategica riguarda tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo 152/2006;

**Considerato** che il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, dopo una prima fase di ricognizione della normativa e delle esperienze già poste in atto sul territorio regionale, individua le priorità, la strategia e le singole azioni di prevenzione da porre in atto per raggiungere gli obiettivi di prevenzione fissati dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, nonché dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

**Considerato** che il documento individua esclusivamente azioni e misure volte a migliorare e uniformare la gestione dei rifiuti sul territorio regionale e non definisce alcun quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti di impianti di trattamento dei rifiuti, elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo 152/2006, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto stesso;

**Considerato** che con nota protocollo n. 31220 di data 2 dicembre 2015 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha richiesto al Servizio valutazioni ambientali di esprimere un parere in merito all'assoggettabilità o meno del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti alla procedura di VAS;

**Considerato** che con nota protocollo n. 33459 di data 29 dicembre 2015 il Servizio valutazioni ambientali, preso atto dei contenuti del Programma in questione, concorda che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e ritiene che il citato Programma non deve essere assoggettato a valutazione ambientale strategica;

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale 30/1987, il Piano regionale di gestione dei rifiuti o le sue sezioni sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 188 di data 5 febbraio 2016;

#### **Decreta**

**1.** È approvato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -